

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "VALORE COMMERCIO PLUS"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi della proprietà di fabbricati ceduti in locazione ad esercizi commerciali. Entrambe le sezioni sono obbligatorie.

Incendio



Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ I danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati derivanti da:
 - incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
 - fenomeni atmosferici;
 - atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
 - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici;
 - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente alinea;
- ✓ Le somme dovute a terzi a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio dei fabbricati assicurati.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Terremoti e inondazioni;
- ✗ Atti di guerra e invasione;
- ✗ Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ Smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio;
- ✗ Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ✗ Dolo dell'Assicurato;
- ✗ Danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio determinato da usura;
- ✗ Danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di reddito atteso)
- ✗ Guasti o rotture di origine meccanica.
- ✗ Malattie pandemiche o epidemiche.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei locali medesimi.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici,
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto,
- ✗ Da detenzione od impiego di esplosivi,
- ✗ Circolazione stradale dei veicoli a motore,
- ✗ Da furto e a cose da incendio;
- ✗ Da attività svolte da coloro che occupano i locali.

In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall'assicurato.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

Sezione Incendio: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Sezione Responsabilità Civile Fabbricati: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.
In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.
Relativamente alla garanzia "Sovraccarico Neve" della Sezione Incendio, per l'operatività della copertura è necessario che trascorra un periodo di tempo prima che la garanzia stessa sia operante.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.
In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.